



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania

Il commercio al dettaglio in sede fissa. Le principali novità in materia di grandi strutture di vendita

a cura di Riccardo Roccasalva

27 maggio 2020

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le principali differenze rispetto alla L.R. 1/2014

- ✓ Non si tratta di una norma di carattere solo «commerciale». È il primo Testo Unico di cui si dota la Regione in materia di commercio. Per la prima volta, inoltre, in Campania vengono **disciplinate materie finora rimesse alla sola legislazione nazionale**, come la **somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi** (per i quali è prevista un'unica tipologia) e la **vendita di quotidiani e periodici**
- ✓ La norma contiene, in appendice, una serie di **tabelle (allegato A) sui regimi abilitativi** delle attività disciplinate nel TU, sulla falsariga della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016
- ✓ *Focus* specifico sulla salvaguardia della cultura della legalità e sul contrasto all'abusivismo (art. 4)

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le principali differenze rispetto alla L.R. 1/2014

- ✓ Introdotta il **divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile**, a partire dal **12 maggio 2021** (art. 3)
- ✓ Il divieto si applica alle attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, e al **consumo immediato** negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari
- ✓ **Sanzione amministrativa pecuniaria**: da euro 500,00 ad euro 3.000,00

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le principali differenze rispetto alla L.R. 1/2014

SIAD

- ✓ nella L.R. 1/2014 poteva essere approvato:
 - ❖ **in adeguamento**, se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene **senza variazioni degli indici edificatori delle aree o senza aumentare i volumi esistenti**
 - ❖ **in variante**, quando l'applicazione dei criteri e degli indirizzi indicati della L.R. 1/2014 comporta la realizzazione di **nuovi volumi o il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati**, se vietati dal vigente strumento urbanistico generale

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le principali differenze rispetto alla L.R. 1/2014

SIAD

- ✓ nella L.R. 7/2020 è prevista solo l'approvazione **in conformità allo strumento urbanistico generale** (art. 19 comma 2)
- ✓ il SIAD **può prevedere** (e non “prevede” come nella L.R. 1/2014) per gli **esercizi di vicinato del centro storico**, la superficie di vendita massima di 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale (art. 20 comma 2)
- ✓ per il resto la procedura di formazione (comunale) e di approvazione (regionale) è sostanzialmente identica

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le principali differenze rispetto alla L.R. 1/2014

MAP (mercati su area provata) – art. 24 comma 1 lett. m)

- ✓ la superficie massima dei singoli posteggi scende da 80 a 70 metri quadrati

Misure di semplificazione – art. 25

- ✓ viene riproposta la contestualità del titolo abilitativo edilizio e di quello commerciale (com'era già previsto dalla L.R. 1/2000)

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

A chi non si applica il Testo unico – art. 5

- ✓ ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici e similari
- ✓ ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente i generi di monopolio
- ✓ alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
- ✓ ai produttori agricoli, singoli o associati (con i limiti ex legge 228/2001) che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli
- ✓ agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge-quadro, per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o adiacenti

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

A chi non si applica il Testo unico

- ✓ ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività
- ✓ a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo
- ✓ alla vendita dei beni del fallimento
- ✓ alla vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori
- ✓ agli enti pubblici o alle persone giuridiche private a cui partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Classificazione degli esercizi commerciali – art. 24

La stessa rispetto alla L.R. 1/2014 (EV, EMI, MA/M, ME, G1A/M, G1E etc.)

Esercizi di vicinato

L'insediamento è ammesso **in tutte le zone territoriali omogenee comunali** ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

1.1. Esercizi di vicinato

		Apertura, ampliamento, trasferimento di sede			Subingresso				Riduzione superficie di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione		
		SCIA	SCIA Unica		Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione		
			SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria	SCIA Abilitativa + SCIA Prev. Incendi	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria + SCIA Prev. Incendi	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X			X				X	
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X	X	X			X	
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011			X	X	X	X			X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011			X	X	X	X			X
	ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X					X		X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011							X		X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011							X		X

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Medie strutture di vendita – art. 27

Il **SIAD** disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, nonché il trasferimento di sede

Adempimenti dei comuni

Adottare le **norme sul procedimento** (regolamento per le attività commerciali – art. 19 comma 10) concernente le domande relative alle medie strutture di vendita, che stabilisce il **termine, non superiore a 60 giorni**, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Medie strutture di vendita – art. 27

Un dubbio applicativo

Art. 27 comma 4: «Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, **se concorrono le seguenti condizioni**: [accorpamenti o concentrazioni, assunzione nuovo personale/reimpiego di personale etc.]

La formulazione dell'art. 17 comma 4 della **L.R. 1/2014**, invece, prevedeva che “Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita devono essere concesse [...]»

Quindi sono **vietate le nuove aperture «ordinarie»**? NO

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Medie strutture di vendita

Un dubbio applicativo

Art. 19 comma 9 (SIAD): «Le domande per l'apertura di medie strutture [...] nei comuni dove non è vigente il SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate»

E nei comuni in cui il SIAD è già approvato?

Art. 19 comma 5: «Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni:

- a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area
- c) la determinazione di contingenti o di parametri commerciali comunque definiti per l'insediamento delle attività

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

1.2. Medie strutture di vendita

Apertura, ampliamento, trasferimento di sede	Subingresso	Riduzione superficie di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
---	--------------------	--

SCIA		Autorizzazione	Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso) Art. 20 L. 241/1990	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa	Comunicazione Abilitativa	
					+	+	
					SCIA Sanitaria	Comunicazione Prev. Incendi	
						+	
						SCIA Sanitaria	

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE		ALIMENTARE						
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011					
					X				X
	X				X	X			X
	X				X	X			X
	X				X	X			X
		X					X		X
	X	X			X		X		X
	X	X			X		X		X
	X	X			X		X		X

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le grandi strutture di vendita

- ✓ L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato B e dalla copia del titolo di disponibilità dell'immobile
- ✓ Il SUAP, **verificata la conformità** dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal **SIAD** indice la Conferenza di servizi
- ✓ **novità**: nel procedimento di autorizzazione delle GSV è prevista la **“indizione” della conferenza**, con rinvio dinamico alla legge 241/1990 in merito a modalità e termini, **senza individuare più i componenti “necessari”** (Regione, Provincia e Comune) – art. 28 comma 3

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le grandi strutture di vendita

- ✓ La Conferenza decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri (stabiliti dal Testo unico e dal SIAD) per il rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei requisiti minimi. È **sempre necessario il parere favorevole** del rappresentante della **Regione**
- ✓ La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del richiedente
- ✓ È prevista la **mera facoltà** per l'interessato, **e non l'obbligo**, di chiedere l'esame in conferenza di servizi per le domande di autorizzazione che non ricadono nell'elenco di cui all'art. 28 comma 8. Se l'interessato non chiede l'indizione della conferenza, la domanda è esaminata «esclusivamente dal SUAP»

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le grandi strutture di vendita

- ✓ i **procedimenti amministrativi** per il rilascio delle autorizzazioni per le aperture delle GSV e per le fattispecie valutate come nuove aperture ex art. 28 comma 8 (ampliamento dimensionale di una MSV oltre il limite della GSV; ampliamento dimensionale di una GSV misura >20%; trasformazione di EMI in GSV; etc.) **sono sospesi** fino alla adozione, da parte della Giunta Regionale, delle **misure di sostenibilità** legate all'insediamento di tali attività e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del Testo unico, quindi **fino al 12.5.2021** - art. 158

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le grandi strutture di vendita – la sostenibilità (art. 30)

- ✓ Entro 180 giorni la **Giunta regionale**, sentite le associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale, individua misure finalizzate ad assicurare la **sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale** degli insediamenti di GSV, nel rispetto di alcuni parametri
- ✓ I **comuni, in coerenza** con le misure di sostenibilità e i **criteri per la localizzazione** di nuovi insediamenti commerciali di GSV, disposti dalla Giunta regionale, individuano nello strumento urbanistico le aree di localizzazione delle GSV, compresi i centri commerciali
- ✓ **Art. 19 comma 9**: dove il SIAD non è vigente le GSV sono ammesse, se ricadenti nelle ZTO destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e attività correlate, fatto salvo il rispetto delle norme del TU

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le grandi strutture di vendita

- ✓ introdotto l'obbligo di corrispondere un **onere aggiuntivo non superiore al 30% degli oneri di urbanizzazione primaria**, in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, destinato ad azioni di sostegno degli esercizi di vicinato – art. 30 comma 3
- ✓ previsto l'impegno del soggetto richiedente ad attuare **iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva** – art. 30 comma 1

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

1.3. Grandi strutture di vendita

Apertura, ampliamento, trasferimento di sede	Subingresso	Riduzione superficie di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
---	--------------------	--

SCIA	SCIA Unica	Autorizzazione	Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
Scia Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso 180 giorni) Art. 20 L. 241/1990	Abitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abitativa	Comunicazione Abitativa	
	+				+	+	
	Scia Prev. Incendi				SCIA Sanitaria	Comunicazione Prev. Incendi	
						+	
						SCIA Sanitaria	

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Apertura, ampliamento, trasferimento di sede			Subingresso		Riduzione superficie di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione	
	SCIA	SCIA Unica	Autorizzazione	Comunicazione	SCIA Unica	Comunicazione	Comunicazione
NON ALIMENTARE	X		X	X	X		X
ALIMENTARE		X	X			X	X

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Centri commerciali, outlet e factory outlet – art. 31

- ✓ Le autorizzazioni o le SCIA delle **single attività** poste all'interno del **centro commerciale** discendono da un **unico provvedimento generale**, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo
- ✓ Nei centri commerciali **la superficie di vendita complessiva degli esercizi di vicinato** non è inferiore al **30%** della superficie di vendita
- ✓ **Outlet e factory outlet center** (aggregazione di esercizi commerciali di **tipologia outlet**): sono autorizzati secondo le modalità degli esercizi commerciali di dimensione corrispondente

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (EMI) – art. 32

- ✓ Si tratta di **merci non alimentari** di cui **il venditore non può effettuare la consegna immediata**, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia
- ✓ Il comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali (**ma vale anche per gli EMI l'art. 19 comma 9**)
- ✓ Aggiunta del settore merceologico o ampliamento della superficie = nuova apertura

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

1.4. Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

Apertura, ampliamento, trasferimento di sede		Subingresso		Riduzione superficie di vendita, Cessazione
SCIA	Autorizzazione	Comunicazione		Comunicazione
Scia Prev. Incendi	(Silenzio assenso 90 giorni) Art. 20 L. 241/1990	Comunicazione Abilitativa	Prev. Incendi	

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Superficie lorda fino a 400 mq		X	X		X
	Superficie lorda superiore a 400 mq	X	X	X	X	X

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Mercato su area privata – art. 33

- ✓ Definizione: «l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale»
- ✓ Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da **un unico provvedimento generale**, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

1.5. Mercato su area privata

Apertura, ampliamento, trasferimento di sede		Subingresso		Riduzione superficie di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SCIA</th> <th>Autorizzazione</th> </tr> <tr> <th>Prev. Incendi</th> <th>SCIA Sanitaria</th> <th>(Silenzio assenso 90 giorni) Art. 20 L. 241/1990</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SCIA		Autorizzazione	Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso 90 giorni) Art. 20 L. 241/1990				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Comunicazione</th> <th colspan="2">SCIA Unica</th> </tr> <tr> <th>Abilitativa</th> <th>Prev. Incendi</th> <th>Comunicazione Abilitativa</th> <th>Comunicazione Abilitativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>+ SCIA Sanitaria</td> <td>+ Comunicazione Prev. Incendi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ SCIA Sanitaria</td> </tr> </tbody> </table>		Comunicazione		SCIA Unica		Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa	Comunicazione Abilitativa			+ SCIA Sanitaria	+ Comunicazione Prev. Incendi				+ SCIA Sanitaria	Comunicazione
SCIA		Autorizzazione																											
Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso 90 giorni) Art. 20 L. 241/1990																											
Comunicazione		SCIA Unica																											
Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa	Comunicazione Abilitativa																										
		+ SCIA Sanitaria	+ Comunicazione Prev. Incendi																										
			+ SCIA Sanitaria																										

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE				ALIMENTARE			
	SCIA Incendi	SCIA Sanitaria	Autorizzazione	Comunicazione Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa	Comunicazione Abilitativa	Comunicazione
- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X	X				X
- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X	X			X		X
- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X
- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X
- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le aree di parcheggio – art. 35

- ✓ Norma sostanzialmente identica all'art. 22 della L.R. 1/2014, con una significativa differenza: non è più previsto che la dotazione di aree di parcheggio destinati all'utenza dell'esercizio soddisfa anche gli standard richiesti da altre norme urbanistiche [D.M. 1444/68]
- ✓ Anche la dotazione minima resta uguale (cfr. slide successiva)

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

ALLEGATO C) Dotazione delle aree destinate a parcheggio per gli esercizi commerciali in sede fissa

a) La dotazione minima di aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su area privata è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Le aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione merci– art. 36

- ✓ Anche in questo caso non ci sono variazioni
- ✓ Nelle MSV, GSV ed EMI sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà destinati a zona verde + gli spazi per la movimentazione delle merci
- ✓ Anche la dotazione minima resta uguale (cfr. slide successiva)

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

ALLEGATO D) Dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci

La dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Tipologia dell'esercizio	Aree ad uso pubblico Coefficiente	Aree per movimentazione merci Coefficiente
MA/M - ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro è incrementato del trenta per cento.

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa – art. 37

- ✓ L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto dei regolamenti comunitari n. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 (igiene per gli alimenti di origine animale)
- ✓ Con Decreto Dirigenziale n. 117 del 30 aprile 2020 della D.G. 4 sono state approvate le nuove *procedure per le notifiche e il riconoscimento dei stabilimenti e delle attività inerenti all'igiene e sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria*, che revocano e sostituiscono l'allegato alla D.G.R. 318/2015 modificata con D.D. 237/2016 (Master list rev. 9)

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa – art. 37

- ✓ Con Decreto Dirigenziale n. 154 dell'8 maggio 2020 è stato approvato il **modello unico regionale** per la SCIA sanitaria, comunicazione e riconoscimento per le linee d'attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, non ricompresi negli accordi Stato-Regioni vigenti

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Orari di vendita – art. 39

- ✓ Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, 2.
- ✓ L'esercente è soltanto tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche quando l'attività è chiusa

Le novità della L.R. 7/2020 in tema di commercio

Orari di vendita – art. 39

Situazione transitoria (fino al 3 giugno 2020)

- ✓ Ordinanza n. 49 del 20.5.2020 e Ordinanza n. 51 del 24.5.2020: i bar, «baretti», vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi e la somministrazione ambulante di bibite devono chiudere alle ore 23 e possono aprire a partire dalle ore 5 del mattino
- ✓ Agli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato - è fatto **obbligo di servizio al tavolo**, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti